

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO



**Via Arco della Posta 6  
66034 Lanciano CH  
P.IVA 01537100693**

Durata del contratto:

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	
<b>Frazionamento:</b>	<b>Annuale</b>
<b>Codice C.I.G.:</b>	

## DEFINIZIONI

### **Alluvione / Inondazione**

Fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

**Atto di terrorismo:** intendendosi per tali, degli atti, inclusivi ma non limitati all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrati a scopi politici, religiosi, ideologici o similari. inclusa l'intenzione di influenzare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

**Arredamento:** Mobilio ed arredamento in genere, cancelleria, registri, stampati, macchine d'ufficio, casseforti (escluso il contenuto), indumenti comuni; sono comprese eventuali opere di abbellimento dei locali occupati quali rivestimento, decorazioni e simili da non considerarsi immobili per natura o per destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili, nonché eventuali effetti personali di terzi temporaneamente presenti nei locali stessi.

**Attrezzatura:** impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.

**Comunicazioni:** per comunicazioni alla Società o al Broker s'intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono pacificati telex, telegrammi, PEC, facsimile o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

**Cose Speciali:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia, schede, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili, pietre e metalli preziosi in genere.

**Danni Diretti:** danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

**Danni Conseguenziali:** danni non direttamente provocati dall'evento (ad es.: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso

**Enti all'aperto:** Qualsiasi cosa di proprietà del Contraente e/o in suo possesso, uso o disponibilità a qualsiasi titolo che, nell'ambito delle unità di rischio si trova all'aperto oppure in locali aperti da uno o più lati o sotto tettoia e che, per sua natura e specifica destinazione, non debba essere considerato come parte del "fabbricato"

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** I locali di proprietà od in locazione all'Assicurato adibiti all'attività indicata nella scheda di polizza, costituenti l'intero fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella predetta scheda - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:

- Opere di fondazione od interrato;
- Fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società

fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della Società telefonica;

- Impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- Antenne radio-telericeventi;
- Cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- Muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;

**Classificazione dei fabbricati:** i fabbricati possono essere classificati a seconda delle caratteristiche costruttive come segue:

- **Classe 1** - fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. (N.B. È considerato piano a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).
- **Classe 2** - fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti;
- **Classe 3** - fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
- **Classe 4** - fabbricato comunque costruito

**Fenomeno Elettrico:** danni materiali diretti e consequenziali causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche

**Flash Floods:** Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua,

**Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Macchinario:** Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

**Scoppio:** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Spese Straordinarie:** (dette anche maggiori spese) sono le spese che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**Terremoto:** Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 – Decorrenza dell'assicurazione – Proroga del contratto**

Il presente contratto avrà decorrenza e scadenza alle ore e giorno indicati nel frontespizio del presente Capitolato Tecnico, ed è soggetto a frazionamento e scadenze così come indicato al citato frontespizio.

**Alla data di scadenza il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre all' Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.**

È data comunque facoltà a ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. o PEC inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata.

È facoltà della Contraente chiedere alla Società, la quale si impegna a concedere senza opporre eccezione alcuna, una proroga del contratto alla sua scadenza naturale, alle medesime condizioni tecnico-economiche, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di espletare tutte le procedure di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la suddetta proroga, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista. Tale rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

### **Art. 1/Bis – Pagamento del premio**

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **30** (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **30** (trenta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

### **Art. 2 – Variazione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione, l'incompleta o inesatta dichiarazione da parte dell'Assicurato, relativa ad una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza dei beni assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### **Art. 3 – Altre assicurazioni – Precedenti sinistri**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L'Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, riguardanti le garanzie prestate con la presente polizza, nel triennio precedente alla stipulazione della stessa.

#### **Art. 4 – Denuncia dei sinistri – Facoltà di recesso**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- B. entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente darne avviso scritto al Broker oppure alla Società;

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Inoltre:**

- A. deve fare nei quindici giorni successivi e solo per i sinistri da incendio o di origine presumibilmente dolosa, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- B. **dopo aver denunciato il sinistro alla Società, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;**
- C. **trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito della Società assicurativa non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;**
- D. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
- E. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

#### **Art. 5 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di l Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 6 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al **pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### **Art. 7 – Rinuncia alla surroga**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

#### **Art. 8 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file elettronico con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- importo liquidato o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Assicurato dovrà essere fornita secondo la tempistica e le modalità dallo stesso indicate.

#### **Art. 9 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è esclusivamente quello del Contraente.

#### **Art. 11 – Tracciabilità di flussi finanziari**

La società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'ente contraente, avuta notizia dell'inadempimento della società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

#### **Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 13 - Garanzie prestate**

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- Autocombustione e/o autofermentazione intentendosi per tale la combustione spontanea delle cose assicurate;
- Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Dalla garanzia sono **Esclusi gli ordigni esplosivi**;
- Azione del fulmine;
- Caduta aeromobili, meteoriti e veicoli spaziali o di cose da essi trasportati;
- Fumo, gas e vapori purché sviluppatisi a seguito di incendio delle cose assicurate o di enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- Bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

La Società risarcisce altresì:

- a) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, al più vicino scarico, **fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza**;
- b) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- c) danni compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici e alle apparecchiature elettroniche, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. **Sono esclusi i danni da usura e quelli riconducibili a difetti di manutenzione. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di Euro 2.000 (Duemila/00) e l'indennizzo stesso non potrà comunque superare Euro 50.000 (Cinquantamila/00) fermo quanto disposto all'art. 17**;
- d) i danni consequenziali, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di:
  - mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di fluidi;

sempreché tali danni siano conseguenti agli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione.

**Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.**

### **Art. 14 - Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – **quale civilmente responsabile ai sensi di legge** – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni –totali o parziali- dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.**

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Non sono comunque considerati terzi:**

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. così come modificato dalla legge 127/91, nonché gli amministratori e il legale rappresentante delle medesime.**

**La opera garanzia con l'applicazione di una franchigia frontale per sinistro di Euro 10.000 (Diecimila/00).**

#### **Art. 15 – Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta – **esclusa acqua piovana** – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e di riscaldamento esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate. **La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00).**

#### **Art. 16 – Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, sovraccarico di neve.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- Camini, ciminiera, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- Lucernari e vetrate in genere, serramenti, tende esterne, verande e coperture in genere di poggiali, balconi o terrazze; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e baracche in legno o plastica nonché enti posti sotto gli stessi;
- Manufatti in materia plastica per effetto della grandine.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni causati da stillicidio ed umidità, da frane e cedimenti del terreno, da valanghe, da gelo, da alluvioni, da inondazioni, da mareggiate e quelli dovuti ad insufficiente deflusso dell'acqua piovana. I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono risarcibili solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici descritti.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 1.500 (Millecinquecento/00).**

#### **Art. 17 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

La Società non risarcisce i danni:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché di contaminazione radioattiva, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) Causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, se il rischio è classificato con Rating B o C;
- c) Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, se il rischio è classificato con Rating AA o A;
- d) Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di incendio, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- e) Causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, mareggiate, frane e valanghe, flash floods;
- f) Alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio e se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- h) Indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- i) Verificatisi in mancanza del rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalle Norme di Legge vigenti in relazione all'attività oggetto della presente assicurazione.
- j) Sinistri, responsabilità, onere, multe, sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da uno dei seguenti fattori:
  - Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno); o
  - Coronavirus (COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso; oppure
  - Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa

#### **Art. 18 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – Macchinario, attrezzature, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'Ammontare del danno si determina:

Per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

Per macchinario, attrezzature, arredamento – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

#### **Art. 19 – Assicurazione parziale – Deroa alla proporzionale**

In caso di danno, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata **maggiorata del 20%** non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall'Art. 18) "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio"; qualora inferiore, il disposto del presente Articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

#### **Art. 20 – Limite massimo dell'indennizzo – Franchigia frontale**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita o garanzia una somma maggiore di quella assicurata, indicata in polizza.

Le garanzie prestate dalla presente polizza, ove non diversamente regolamentato, devono intendersi prestate con l'applicazione di una franchigia frontale di **Euro 15.000 (Quindicimila/00)**.

#### **Art. 21 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE** **(Sempre operanti)**

### **Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

### **Oneri di urbanizzazione**

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, **in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.**

### **Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 100.000 (Centomila/00).**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000 (Duecentocinquantamila/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

Premesso che l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **Onorario Periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

**La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 15.000 (Quindicimila/00).**

### **Indennizzo separato per ciascuna partita**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI** **(SEMPRE OPERANTI)**

### **CP1) - Garanzia danni catastrofali**

A parziale deroga di quanto indicato ai punti b), e) ed f) dell'art. 17 – Esclusioni-, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, di cui alle partite “Fabbricato” e “Macchinari”, i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, alle cose assicurate causati da:

#### **a) Terremoto**

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

In nessun caso **la Società sarà tenuta a pagare importo superiore all'80% delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno.**

#### **b) Alluvione / Inondazione**

Agli effetti della presente garanzia i danni verificati da Alluvione/Inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 500 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

In nessun caso **la Società sarà tenuta a pagare importo superiore all'80% delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno.**

#### **c) Flash Floods**

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

In nessun caso **la Società sarà tenuta a pagare importo superiore all'80% delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno.**

- d)** Per i danni causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio **la Società sarà tenuta a pagare l'importo delle somme assicurate, con l'applicazione di uno scoperto del 10% sul danno, con un minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).**

### **CP2) – Maggiori spese**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di merci o di macchine impianti, imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 C.C. “Assicurazione parziale”.

Tutto quanto sopra premesso, l'operatività del contratto è subordinata alle condizioni di seguito indicate:

- A. Il rispetto dei quantitativi massimi di cui è autorizzato lo stoccaggio deve essere documentato per ciascuna delle tipologie di rifiuto autorizzate. La disponibilità dei dati deve essere quella dei cinque giorni precedenti ed essere in formato elettronico.
- B. Il mancato rispetto delle indicazioni sugli stoccaggi prescritte dagli enti preposti al rilascio della autorizzazione al trattamento rifiuti cui l'Assicurato è tenuta a rispettare, in particolare nel caso in cui l'intervento dei mezzi di soccorso (es VVF) non sia possibile a causa di materiali che impediscano il soccorso, comporta la decadenza del diritto all'indennizzo.

La Società assicura beni mobili ed immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili assicurati sono pertinenti allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle stesse, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività che il Comune di Castel Frentano gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato, I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda classe". Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.

**Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.**

## SOMME E PARTITE ASSICURATE

INDIRIZZO UBICAZIONE	NOTE	ANTINCENDIO	FABBRICATO	CONTENUTO
Zona Industriale Via Genova snc - Atessa (CH)	R.M.A.	SI	2.000.000,00 €	350.000,00 €
Contrada Re di Coppe - Lanciano (CH)	CdR	SI	300.000,00 €	100.000,00 €
Contrada Villa Torre - Ortona (CH)	CdR + R.M.A.	SI	800.000,00 €	100.000,00 €
Zona Artigianale Valle Treste - Carunchio (CH)	R.M.A.		350.000,00 €	80.000,00 €
Località Selva Piana - Casoli (CH)	CdR		100.000,00 €	40.000,00 €
Località Capragrassa - Atessa (CH)	CdR	SI	500.000,00 €	100.000,00 €
Zona Industriale Piano Venna - Guardiareale (CH)	CdR	SI	130.000,00 €	80.000,00 €
Località Selvotta - Casalbordino (CH)	CdR	SI	120.000,00 €	80.000,00 €
Via Sant'Angelo - Torino di Sangro (CH)	CdR	SI	100.000,00 €	40.000,00 €
Via della Pace - Fossacesia (CH)	CdR	SI	80.000,00 €	80.000,00 €
Località Villacine - Fallo (CH)	CTR			40.000,00 €
Località Santa Lucia - Sant'Eusanio del Sangro (CH)	CdR	SI	60.000,00 €	40.000,00 €
			<b>4.540.000,00 €</b>	<b>1.130.000,00 €</b>

*CdR= Centro di Raccolta - CTR = Centro Trasbordo - RMA = Rimessaggio Mezzi e Attrezzature*